

CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA OBBLIGATORIAMENTE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DEI COMUNI

L'anno 2013 (duemilatredecim) il giorno 18 (diciotto) del mese di Dicembre,

TRA

il Sig. MASSIMO BACCI – Sindaco pro tempore del Comune di Jesi C.F. e P.I. 00135880425,

E

il Sig. ANGELO SANTICCHIA – Sindaco pro tempore del Comune di Santa Maria Nuova C.F. e P.I. 00130350424,

si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSO CHE:

- la normativa introdotta dalla L. 122/2010, come modificata dalla L. 7 agosto 2012 n.135 art.19, in materia di esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni fondamentali dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ha stabilito quanto segue:
“I Comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti devono obbligatoriamente esercitare in forma associata, entro la data del 31-12-2012 le funzioni fondamentali di cui all’art. 21, comma 3 L. 42/2009”;
- la soglia minima è fissata in 10.000 abitanti, fatto salvo quanto eventualmente deliberato dalla Giunta regionale;
- il Comune di Jesi, pur non essendo normativamente obbligato, può esercitare in forma associata funzioni e servizi determinati mediante apposite convenzioni ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed intende svolgere in proposito un ruolo di supporto reciproco con i Comuni della Vallesina;
- i Comuni di cui sopra hanno espresso la volontà di gestire in forma associata una pluralità di servizi e funzioni e, allo scopo, hanno approvato lo schema della presente Convenzione con le deliberazioni consiliari di seguito indicate, esecutive ai sensi di legge:

COMUNE DI JESI: deliberazione consiliare n.147 del 29.10.2013;

COMUNE DI SANTA MARIA NUOVA: deliberazione consiliare n.72 del 30.10.2013;

- l’esercizio in forma associata delle funzioni amministrative inerenti le funzioni ed i servizi che saranno successivamente individuati è teso ad un effettivo miglioramento dei servizi erogati e ad una ottimizzazione delle risorse economiche, finanziarie, umane e strumentali dei Comuni medesimi;

- l'obiettivo che gli enti si propongono è quello della razionalizzazione dei servizi associati, al fine di accrescere quantità e qualità dei servizi e delle funzioni gestite in forma associata in relazione ad esigenze di efficienza ed efficacia, oltre che di economicità e di razionalizzazione della spesa pubblica, di incrementare il grado di specializzazione e di professionalità del personale, di produzione di servizi aggiuntivi, altrimenti non attivabili, di ottimizzazione delle risorse produttive, di valorizzare il senso di appartenenza delle municipalità, anche in relazione alla funzione di presidio del territorio, in armonia con i principi sanciti dalla legge di riforma del sistema regione autonomie locali;

TUTTO ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione ha ad oggetto l'impegno generale dei sottoscrittori a gestire in forma associata le funzioni fondamentali di cui all'art. 19, comma 1 L.7 agosto 2012 n.135, entro il 31.12.2013 e indicate nell'elenco che segue:
 - a) Organizzazione generale dell'Amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 - b) Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - c) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla Normativa vigente;
 - d) La pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 - e) Attività in ambito comunale, di pianificazione di protezione Civile e di coordinamento dei primi soccorsi (già operativa);
 - f) L'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
 - g) Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle Province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - h) Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale.
2. L'adesione di altri Comuni è subordinata all'unanime volontà dei Comuni sottoscrittori della presente convenzione e comporta la modifica della presente Convenzione.

Art. 2 Finalità della convenzione

1. L'Associazione si costituisce per l'esercizio in forma associata delle funzioni di cui all'art.1.
2. L'attivazione in forma associata di ogni gestione di funzione richiederà la stipula di apposite singole convenzioni attuative, di cui all'art. 5.
3. Oltre alle predette funzioni, altre potranno essere individuate ai fini della gestione in forma associata, previa verifica, attraverso un'analisi di fattibilità tecnico economica, che ne evidenzia le ricadute positive in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

4. L'obiettivo che si intende perseguire è il miglioramento della qualità dei servizi erogati e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali per:
- a) portare a sistema l'insieme delle risorse economiche, sociali, ambientali e culturali presenti nei Comuni sottoscrittori, al fine della loro piena valorizzazione;
 - b) qualificare e ammodernare i servizi offerti dalle singole amministrazioni comunali, attraverso innovative ed adeguate politiche di formazione, aggiornamento e responsabilizzazione del personale;
 - c) assicurare l'economicità dei servizi associati attraverso una gestione integrata efficace ed efficiente degli stessi;
 - d) armonizzare e integrare l'esercizio delle funzioni e dei servizi associati, garantendo parità di accesso a tutti i cittadini residenti nei Comuni sottoscrittori;
 - e) assicurare la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure concernenti i servizi svolti in forma associata.

Art. 3 Principi

1. L'organizzazione in forma associata deve essere improntata, in particolare, ai seguenti principi:
- massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
 - rispetto dei termini previsti dalle singole tipologie di procedimento e, ove possibile, anticipazione degli stessi;
 - rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
 - perseguimento costante della semplificazione del procedimento, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
 - costante innovazione tecnologica delle dotazioni messe a disposizione tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, per assicurare tempestività ed efficacia, nonché per migliorare l'attività di programmazione;
 - progressiva uniformità tra i Comuni nella adozione di strumenti di hardware e software;
 - l'omogeneizzazione dei regolamenti connessi allo svolgimento delle funzioni associate.

Art. 4 Armonizzazione dei regolamenti comunali

1. Nello svolgimento delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata rimangono in vigore, se ed in quanto applicabili, i regolamenti dei singoli enti, sino all'adozione di nuove ed uniformi disposizioni regolamentari afferenti i servizi gestiti.
2. I competenti organi comunali provvedono progressivamente all'adeguamento dei singoli regolamenti sulla base delle proposte formulate dalla Conferenza dei Sindaci.
3. L'adeguamento di cui al comma precedente viene effettuato sulla base delle seguenti linee guida: semplificazione, omogeneizzazione, funzionalità, interservizio, comprensibilità.

Art. 5

Modalità di esercizio delle funzioni e dei Servizi – Convenzioni attuative

1. La gestione associata delle funzioni e dei servizi è disciplinata dalle singole convenzioni attuative tra Comuni aderenti alla presente convenzione, che devono stabilire e precisare:
 - a) l'indicazione dettagliata della funzione/servizio oggetto di gestione associata;
 - b) la durata e la modalità di recesso;
 - c) le modalità organizzative di gestione con connessa individuazione della sede, dei beni, delle strutture e del personale messi a disposizione per la creazione di un Ufficio comune ovvero della delega all'ufficio di uno dei Comuni;
 - d) le competenze con rilevanza esterna ed interna dell'eventuale Ufficio comune;
 - e) i requisiti che deve possedere il Responsabile dell'Ufficio comune e le modalità della sua individuazione;
 - f) i rapporti finanziari tra gli enti ed i reciproci obblighi e garanzie;
 - g) le ulteriori forme di consultazione tra gli enti.
2. Le convenzioni attuative sono in ogni caso integrate dalle norme contenute nella presente Convenzione e non possono contenere disposizioni in contrasto con essa.
3. Le convenzioni attuative devono essere stipulate da tutti i Comuni sottoscrittori della presente convenzione.
4. Le convenzioni attuative saranno approvate dai Consigli dei Comuni interessati.

Art. 6

Comune referente

1. La presente convenzione individua il Comune referente nel Comune che sarà individuato dalla Conferenza dei Sindaci.
2. Il Comune referente tiene i rapporti amministrativi e funzionali tra i Comuni aderenti ed i rapporti istituzionali con la Provincia e la Regione Marche, Enti ed istituzioni pubbliche.

Art. 7

Durata, adesioni, scioglimento e recesso

1. La convenzione ha una durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dalla data di sottoscrizione.
2. Altri Comuni, qualora ricorrano i presupposti di legge, possono aderire alla presente convenzione, previa adozione di apposita deliberazione consiliare assunta da parte di tutti i Comuni fondatori.
3. Il recesso di un Comune deve essere comunicato con un preavviso non inferiore a sei mesi e esplica gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. Il recesso di un Comune è deliberato dal proprio Consiglio Comunale.

5. Lo scioglimento della presente convenzione comporta automaticamente la decadenza dalle singole convenzioni.
6. Nell'ipotesi di adesioni di altri Comuni oltre a quelli fondatori, lo scioglimento della convenzione è deliberato da almeno 2/3 dei Comuni partecipanti, con arrotondamento all'unità superiore, con atto assunto da ciascun Consiglio Comunale. L'atto di scioglimento è sottoscritto da tutti i Sindaci e contiene la disciplina delle fasi di scioglimento e dei connessi adempimenti.


Art. 8 **Organismi di coordinamento**

1. Sono organismi di coordinamento:
 - la Conferenza dei Sindaci;
 - il Presidente.

Art. 9 **Conferenza dei Sindaci**


1. La Conferenza dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti, i quali possono delegare, per iscritto e solo nei casi di assenza o impedimento, un Assessore.
2. La Conferenza dei Sindaci può essere convocata presso ciascuna sede dei Comuni aderenti è validamente riunita quando siano presenti almeno la maggioranza dei membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
3. La Conferenza si esprime mediante decisioni costituenti atti di indirizzo politico e provvede a:
 - nominare il Presidente;
 - individuare il Comune referente ai sensi dell'art. 6;
 - svolgere funzioni di programmazione ed indirizzo generali sugli uffici comuni che saranno costituiti;
 - esaminare le questioni di interesse comune e verificare la rispondenza dell'azione dell'ufficio ai programmi delle rispettive amministrazioni;
 - valutare lo stato di attuazione delle norme contenute nella presente Convenzione, nonché la loro adeguatezza in rapporto alla evoluzione delle esigenze del territorio e alla dinamica del quadro normativo di riferimento ed approvare le eventuali proposte di modifica;
 - proporre ulteriori servizi e funzioni amministrative da svolgere in forma associata rispetto a quelli individuati al precedente art. 1;
 - esaminare le proposte di articolazione delle funzioni in forma associata presentate dai singoli enti ed approvare le relative proposte di convenzione da sottoporre ai rispettivi Consigli Comunali per l'approvazione finale;



- 
- verificare l'andamento della gestione associata, al fine di verificarne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità;
 - approvare i prospetti economico-finanziari dei servizi gestiti in forma associata, presentati dai responsabili di ciascun ufficio comune.
4. La Conferenza, inoltre, esamina ogni questione ritenuta d'interesse comune, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee con le attività dei singoli enti.
 5. Possono essere invitati ai lavori della Conferenza dei Sindaci gli Assessori, i Segretari comunali, i Dirigenti ed i Funzionari dei Comuni, nonché i Responsabili dei Servizi e i rappresentanti dei soggetti istituzionali di volta in volta interessati.
 6. La Conferenza dei Sindaci è convocata dal Presidente. La convocazione, effettuata anche mediante via informatica, contiene l'ordine del giorno della seduta, il giorno, l'ora e il luogo della riunione. La prima riunione è convocata dal Sindaco del Comune con minore popolazione.
 7. Le deliberazioni adottate dalla Conferenza dei Sindaci sono verbalizzate da un incaricato del Comune referente e trasmesse ai Comuni associati per l'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti.

Art. 10 **Presidente**

1. Qualora alla presente convenzione aderiscono altri Enti:
 - a) Il Presidente è eletto dalla Conferenza dei Sindaci nel suo seno con voto favorevole pari ai 2/3, arrotondato all'unità superiore, dei componenti.
 - b) In tutti i casi di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Sindaco più giovane d'età.
 - c) Il mandato del Presidente è di tre anni.
 - d) Il Presidente convoca e presiede la Conferenza dei Sindaci e ne fissa il relativo ordine del giorno.



Art. 11 **Coordinamento operativo**

1. Il Segretario comunale del Comune referente assicura il raccordo ed il coordinamento tra i Comuni, con particolare riferimento alla attuazione dei programmi e degli obiettivi stabiliti.
2. La responsabilità gestionale è attribuita ai singoli Responsabili dei servizi associati, come previsto dalle convenzioni attuative, i quali formano l'organismo tecnico della convenzione con funzioni consultive e propositive.

Art. 12
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il modello di organizzazione degli uffici e del personale dei servizi gestiti in forma associata è regolata dalle singole convenzioni attuative e sarà improntato a criteri di autonomia, qualità, funzionalità, economicità di gestione, semplificazione, professionalità del servizio, con particolare attenzione alla valorizzazione delle professionalità esistenti, alla integrazione del personale ed alla realizzazione di modelli innovativi nella gestione del personale.
2. Le convenzioni per la gestione associata di funzioni e servizi disciplinano il rapporto funzionale del personale incaricato dagli enti associati per la realizzazione degli obiettivi delle singole convenzioni.
3. La convenzione disciplina inoltre il sistema delle relazioni sindacali nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 150/2009.
4. Il rapporto organico (contratto di lavoro) del singolo lavoratore rimane in essere con l'ente di appartenenza e trova la sua disciplina nella legge, nei contratti collettivi di lavoro e nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di appartenenza; il rapporto funzionale sarà disciplinato secondo le disposizioni delle specifiche convenzioni.

Art. 13
Modificazioni o abrogazioni della presente convenzione

1. Le proposte di modificazioni della presente convenzione sono deliberate dalla Conferenza dei Sindaci a maggioranza assoluta dei componenti e sono sottoposte ai Consigli dei Comuni sottoscrittori, i quali deliberano entro i successivi sessanta giorni.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si rinvia alla normativa vigente.

Art. 14
Disposizioni fiscali

1. La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, Tabella allegata "B" al D.P.R. 26.10.1972, n. 642.

Il presente atto è redatto in duplice originale.

Sindaco di Jesi Massimo Bacci

Sindaco di Santa Maria Nuova Angelo Santicchia

